



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

e con il Ministro della salute (SCHILLACI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2023

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	9
Testo del decreto-legge	»	10

ONOREVOLI SENATORI. –

L'articolo 1 si propone, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, di neutralizzare, ai fini del calcolo dei limiti di durata massima di cassa integrazione ordinaria, i periodi oggetto di trattamento ordinario di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili, connessi alle eccezionali emergenze climatiche, comprese quelle relative a inattese ed eccezionali ondate di calore, estendendo anche al settore edile, lapideo e delle escavazioni lo strumento già operante per tutti gli altri settori per i quali trova applicazione la disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Le verifiche in ordine alla inevitabilità oggettiva degli eventi vengono effettuate dall'INPS secondo le regole generali previste per gli altri settori (per i quali già opera la deroga prevista dall'articolo in esame) e secondo quanto disposto dalle circolari dell'Istituto, attuative dell'articolo 12, comma 4, del d.lgs. n. 148 del 2015. Trattandosi di interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili, non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 148 del 2015, come previsto dall'articolo 13, comma 3, del d.lgs. in parola, a norma del quale *“A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ordinaria è stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5. Il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili”*.

L'intervento trova la sua *ratio* nella necessità di consentire un ricorso più consistente dell'ammortizzatore sociale da parte delle aziende nei casi in cui si trovino nella necessità di sospendere o ridurre l'attività lavorativa in conseguenza di fenomeni climatici, compresi quelli derivanti dal costante aumento delle temperature.

L'articolo 2 è finalizzato a intervenire sulla prestazione di integrazione salariale agricola – CISOA. In particolare, la norma introduce la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale agricola a seguito di eccezionali eventi climatici occorsi nell'anno 2023, anche in caso di riduzione dell'orario di lavoro.

Il datore di lavoro potrà chiedere l'integrazione salariale per intemperie stagionali anche nel caso di riduzione dell'orario giornaliero pari alla metà di quello contrattualmente previsto nel settore agricolo, consentendo quindi la prosecuzione dell'attività seppure in misura ridotta e, per l'effetto, garantendo un sostegno al reddito ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate.

L'applicazione è limitata alle richieste di CISOA per intemperie stagionali che si verificheranno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (in quanto, ai sensi della disposizione attualmente vigente, nel mese di luglio gli operai o hanno lavorato o sono stati sospesi per l'intera giornata lavorativa) e sino al 31 dicembre 2023.

È stabilito che la concessione avvenga da parte della sede INPS territorialmente competente e che anche l'erogazione sia attribuita direttamente all'Istituto.



L'articolo 3 introduce la possibilità che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscano la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'esposizione alle emergenze climatiche. La norma prevede altresì che i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute possano recepire tali intese con proprio decreto.

L'articolo 4, al comma 1, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che discende dall'abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, avvenuta con l'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61. In sostanza, il differimento riguarda la differenza tra il contributo di solidarietà calcolato ai sensi delle disposizioni vigenti (commi da 115 a 119 della Legge di bilancio 2023) e il contributo di solidarietà determinato tenendo conto delle disposizioni, abrogate ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. In base alle disposizioni abrogate il contributo era stato determinato in misura ridotta al fine di escludere la distribuzione, o comunque l'utilizzo nel periodo d'imposta 2022, di riserve accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali e formate nei periodi d'imposta precedenti al 2022.

Il comma 2, novellando l'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, dispone la proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, del termine per il versamento degli importi dovuti a titolo di payback dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 è finalizzato a non considerare i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, per gli eventi oggettivamente non evitabili per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, nel computo del numero massimo di settimane concedibili per cassa integrazione ordinaria.

Dai bilanci consuntivi dell'INPS al netto del periodo Covid e del 2022, che risente di tutti bonus ristrutturazione concessi dal Governo, risultano mediamente spese annue per cassa integrazione ordinaria edile pari a 110 milioni di euro, 60 milioni di euro di coperture figurative e 2 milioni di euro di entrate per contribuzione addizionale.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che circa il 50 per cento delle ore autorizzate di cassaintegrazione nell'edilizia sono relative a eventi oggettivamente non evitabili.

Si ipotizza che il 20 per cento di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili.

Considerato il limitato periodo temporale di riferimento si stimano i seguenti effetti finanziari:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri		
	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
2023	-5,4	-3,2	-8,6

Alla copertura dei relativi oneri valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

Quanto all'**articolo 2**, il comma 1 della disposizione consente, relativamente ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, di ricorrere alla CISOA prevista nei casi di intemperie stagionali anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. La disposizione non interviene sui requisiti per l'accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma consente un utilizzo più flessibile del beneficio alle aziende. Il comma 2 sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue; tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi gestionali dell'Inps su circa 20 mila lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10 per cento potrebbe essere interessata dalla disposizione perché con un numero di giornate indennizzate prossimo a 90.

Pertanto, nell'ipotesi che solo per tali lavoratori la durata del trattamento sia pari a 15 giorni con riferimento ad una retribuzione giornaliera di 85 euro, il maggior onere per l'anno 2023 risulta pari a 1,4 milioni di euro, di cui 0,4 milioni per contribuzione figurativa. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione



del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 3 introduce previsioni meramente ordinamentali, che consistono in attività istituzionali dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute e non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di proroga di termini di versamento. Trattandosi di proroghe infrannuali del termine di versamento degli importi dovuti, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M. M.



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e prae-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (in milioni di euro)														
articolo	comma	lettera	definizione	natura	Suddiviso da					Indicativamente per				
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	1		Esclusione del personale di sostegno di cassa integrazione ordinaria (CIGOA) concessibile dalle associazioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 a fronte di eccezionali situazioni climatiche - prestazione	C	5,40							5,40		
1	1		Esclusione del personale di sostegno di cassa integrazione ordinaria concessibile dalle associazioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 a fronte di eccezionali situazioni climatiche - contribuzione figurativa	C	3,40									
1	2		Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL 186/2008 - prestazione	C	-5,40							-5,40		
1	2		Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL 186/2008 - contribuzione figurativa	C	-3,20									
2	1		Ampliamento delle possibilità di utilizzo del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli (CISOA) previsto nei casi di interruzione stagionali al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, fino al 31 dicembre 2023 - prestazione	C	1,00							1,00		
2	1		Ampliamento delle possibilità di utilizzo del trattamento di integrazione salariale a favore degli operai agricoli (CISOA) previsto nei casi di interruzione stagionali al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, fino al 31 dicembre 2023 - contribuzione figurativa	C	0,40									
2	4		Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL 186/2008 - prestazione	C	-1,00							-1,00		
2	4		Riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del DL 186/2008 - contribuzione figurativa	C	-0,40									
Totale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2023.

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante « Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli » e, in particolare, l'articolo 8;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro »;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 » e, in particolare, l'articolo 12;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 », e, in particolare, l'articolo 1, commi da 115 a 119;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali », e, in particolare, l'articolo 8;

Considerato che l'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclude dai limiti di durata, in relazione agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, le imprese beneficiarie ad eccezione di quelle di cui all'articolo 10, lettere *m*), *n*), e *o*), operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni;

Considerato che l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, riconosce agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato, sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali, un trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, per la durata massima di novanta giorni nell'anno;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di disporre modalità e termini di graduale applicazione del versamento del contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché di intervenire in materia di versamento degli importi dovuti dalle imprese fornitrici di dispositivi medici al Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, lettere *m*), *n*), e *o*), del medesimo decreto. A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

2. I periodi di trattamento di cui al comma 1 non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato articolo 8.

3. In deroga all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il trattamento di cui ai commi 1 e 2 è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 3.

(Linee guida in materia in salute e sicurezza)

1. I Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

2. Le intese di cui al comma 1 possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)

1. Il contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, può essere versato entro il 30

novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.

2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 luglio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 ottobre 2023 ».

Articolo 5.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 2023

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente ex articolo 8,
comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e
delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle
politiche sociali*

LOLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle
foreste*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 1,00